

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
98/C 279/01	ECU.....	1
98/C 279/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 3.8. al 28.8.1998 ⁽¹⁾	2
98/C 279/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1297 — La Rinascente SpA/Colmark) ⁽¹⁾	3
98/C 279/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	4
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
98/C 279/05	Proposta di decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.....	5

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
98/C 279/06	Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi	8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

7 settembre 1998

(98/C 279/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,5293	Marco finlandese	5,97801
Corona danese	7,48581	Corona svedese	9,05710
Marco tedesco	1,96483	Sterlina inglese	0,684297
Dracma greca	338,146	Dollaro USA	1,14401
Peseta spagnola	166,842	Dollaro canadese	1,74084
Franco francese	6,58788	Yen giapponese	149,545
Sterlina irlandese	0,783889	Franco svizzero	1,60676
Lira italiana	1940,52	Corona norvegese	8,79284
Fiorino olandese	2,21731	Corona islandese	80,5724
Scellino austriaco	13,8253	Dollaro australiano	1,93670
Scudo portoghese	201,380	Dollaro neozelandese	2,24315
		Rand sudafricano	7,04708

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 3.8. AL 28.8.1998**

(98/C 279/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1998) 508	CB-CO-98-512-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ^(?)	6.8.1998	6.8.1998	2
COM(1998) 499	CB-CO-98-499-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberiseme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ^(?)	6.8.1998	7.8.1998	9
COM(1998) 512	CB-CO-98-520-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri di polisolfuro originari degli Stati Uniti d'America e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito	18.8.1998	18.8.1998	22
COM(1998) 398	CB-CO-98-440-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ^(?)	1.7.1998	20.8.1998	74
COM(1998) 329	CB-CO-98-363-IT-C	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione Socrates ^{(1) (2)}	27.5.1998	28.8.1998	64
COM(1998) 331	CB-CO-98-365-IT-C	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria in favore della gioventù «Gioventù» ^{(1) (2)}	27.5.1998	28.8.1998	57

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

^(?) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1297 — La Rinascente SpA/Colmark)

(98/C 279/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 27 agosto 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa La Rinascente SpA (controllata da Auchan e dal gruppo IFI/IFIL) procede ad una fusione per incorporazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, con l'impresa Colmark SpA a seguito di acquisto e concambio di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - La Rinascente: distribuzione commerciale al dettaglio di prodotti alimentari e non in Italia;
 - Colmark SpA: distribuzione commerciale al dettaglio di prodotti alimentari e non in Italia.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1297 — La Rinascente SpA/Colmark, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(98/C 279/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 29.7.1998**Stato membro:** Francia**Aiuto n.:** N 3/98**Titolo:** Aiuto alla produzione cinematografica**Obiettivo:** Promuovere la produzione cinematografica e l'industria audio-visiva**Base giuridica:** Décret**Bilancio:** Circa 400 milioni di FRF (60 milioni di ECU)**Durata:** 6 anni

— Besluit van 17 mei 1993 (nr. 263) houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ter bevordering van regionale investeringsprojecten

Bilancio: 101 milioni di NLG all'anno**Intensità dell'aiuto:**

— 20 % lordo per la costituzione di nuove imprese e ampliamento di imprese esistenti ubicate nella regione da meno di 5 anni

— 15 % lordo per tutti gli altri investimenti

Durata: Fino al 31.12.1999**Data di approvazione:** 15.7.1998**Stato membro:** Paesi Bassi (Nord Nederland)**Aiuto n.:** N 330/98**Titolo:** Modifica di un regime centrale di aiuto agli investimenti per la parte settentrionale dei Paesi Bassi (N 636/94)**Obiettivo:** Sviluppo regionale**Base giuridica:**

— Wet van 4 december 1991 (nr. 767) houdende regels betreffende de verstrekking van financiële middelen aan ondernemers ten laste van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken;

Data di approvazione: 29.7.1998**Stato membro:** Paesi Bassi [Lelystad (Flevoland)]**Aiuto n.:** N 750/97**Titolo:** Regime di ammortamento (Lelystad — Flevoland)**Obiettivo:** Sviluppo regionale**Base giuridica:** Wet op de inkomstenbelasting 1964, articolo 10, lid 3, onder b)**Bilancio:** 0,5 milioni di ECU nel 1998 e 1999; un importo decrescente negli anni successivi (stima del mancato gettito fiscale)**Intensità dell'aiuto:** Stimata pari al 6,5 % ESN**Durata:** 1998-1999

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(98/C 279/05)

COM(1998) 380 def. — 98/0219(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 16 luglio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 145, terzo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 145 del trattato, il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; che il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità e che può anche riservarsi, in casi specifici debitamente motivati, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;

considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾; che questa decisione ha limitato le modalità cui questo esercizio può essere soggetto;

considerando che, con la dichiarazione n. 31 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Amsterdam, la Commissione è stata invitata a presentare al Consiglio una proposta di modificazione della suddetta decisione;

considerando che le modificazioni da apportare mirano in primo luogo a precisare i criteri sulla base dei quali devono essere scelte le procedure previste per l'adozione delle misure di esecuzione;

considerando al riguardo che le misure di attuazione e di gestione devono essere adottate secondo una procedura che garantisca l'assunzione di decisioni in tempi adeguati;

considerando che le misure generali aventi lo scopo di applicare, adeguare o aggiornare gli elementi essenziali di atti legislativi di base devono essere adottate secondo una procedura che permetta l'intervento del legislatore, vale a dire del Consiglio oppure del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerando che conviene seguire la procedura consultiva quando la procedura di gestione o di regolamentazione non è necessaria o ha cessato di essere considerata tale; che è opportuno tener conto, al riguardo, dell'esperienza acquisita nell'esecuzione degli atti di cui trattasi;

considerando che le modificazioni da apportare mirano, in secondo luogo, a semplificare il complesso delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; che è opportuno, a tale scopo, ridurre il numero e adattare tenendo conto delle competenze rispettive di ciascuna istituzione;

considerando, in tale contesto, che il Parlamento europeo deve essere regolarmente informato dei lavori dei comitati;

considerando che la semplificazione dell'esercizio delle competenze di esecuzione implica che la presente decisione si applichi anche alle modalità di esecuzione degli atti adottati anteriormente all'adozione della presente decisione; che, di conseguenza, dovrà procedersi all'adattamento di tutti questi atti conformemente alla presente decisione;

considerando che talune disposizioni della normativa comunitaria, in particolare quelle relative alla tutela della salute, esigono una decisione in termini brevi; che in tali casi è pertanto necessario prevedere il ricorso ad una procedura che consenta di rispettare gli scopi fondamentali di detta normativa;

(¹) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

considerando che la presente decisione non si applica ai comitati istituiti dal Consiglio al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 145, terzo trattino; che ciò vale altresì per le procedure specifiche di comitati istituiti nell'ambito dell'applicazione della politica commerciale comune e delle regole di concorrenza previste dai trattati;

considerando che la decisione 87/373/CEE deve essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

Salvi casi specifici debitamente motivati nei quali il Consiglio si riserva di esercitare direttamente competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle apposite disposizioni dell'atto di base.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, queste sono conformi alle procedure previste agli articoli da 3 a 6, e sono determinate secondo i criteri precisati all'articolo 2.

Articolo 2

Le misure di applicazione e di gestione, segnatamente quelle relative all'esecuzione delle politiche comuni come la politica agricola comune, quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, e quelle relative alla concessione di contributi finanziari importanti sono adottate secondo la procedura di gestione.

Le misure di portata generale intese a dare applicazione agli elementi essenziali di un atto di base, ad aggiornarli o ad adeguarli sono adottate secondo la procedura di regolamentazione.

Si applica la procedura consultiva quando il ricorso ad una procedura di gestione o di regolamentazione non sia necessario o abbia cessato di essere considerato tale.

Può essere seguita la procedura di salvaguardia quando alla Commissione è conferito il potere di decidere su misure di tale natura.

Articolo 3

Procedura consultiva

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 4

Procedura di gestione

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione può adottare misure che sono d'applicazione immediata. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

Articolo 5

Procedura di regolamentazione

La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione può adottare le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, ovvero in assenza di parere, la Commissione non adotta le misure previste. In questo caso, può presentare una proposta relativa alle misure da adottare, conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 6

Procedura di salvaguardia

La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di cui trattasi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto di cui trattasi.

Articolo 7

Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente.

Il Parlamento europeo viene regolarmente informato dei lavori dei comitati. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato nonché il risultato delle votazioni. È parimenti tenuto informato circa la trasmissione da parte della Commissione al Consiglio di misure o di proposte relative alle misure da adottare.

Articolo 8

Su proposta della Commissione, il Consiglio ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio adattano quanto prima le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione previste negli atti adottati anteriormente alla presente decisione, al fine di renderle conformi alla medesima.

Detto adattamento è effettuato nel rispetto degli obblighi che incombono alle istituzioni comunitarie. Esso non può rimettere in causa le finalità degli atti normativi di base né dell'efficacia dell'azione della Comunità europea.

Articolo 9

La decisione 87/373/CEE è abrogata.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi

(98/C 279/06)

I. Oggetto

1. È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 200 000 t.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/98 della Commissione ⁽¹⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il 8 settembre 1998 e scade il 10 settembre 1998, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

III. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per raccomandata, telex, telefax o telegramma, al seguente indirizzo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (telex: 41819, 23427 SENPA E; telefax: 5219832, 5224387).

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 1907/98».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, come pure la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽²⁾, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa,
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU L 248 dell'8.9.1998, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.